



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Segreteria generale SG-DFI
Servizio per la lotta al razzismo SLR

Aiuti finanziari per progetti contro il razzismo

Direttive

Stato: gennaio 2024

Requisiti

Le domande di aiuto finanziario per progetti di prevenzione della discriminazione, di sensibilizzazione e di difesa dei diritti umani devono essere presentate attraverso il portale PBV previsto a questo scopo. La documentazione deve essere completa e la domanda deve soddisfare i requisiti esposti nel seguito:

- Il progetto per il quale è richiesto un sostegno deve tematizzare esplicitamente la discriminazione razziale e il razzismo.
- Le persone con un'esperienza di razzismo alle spalle devono essere implicate, per quanto possibile, nell'ideazione e nella realizzazione del progetto.
- Può essere sostenuta unicamente l'attuazione del progetto, non il suo sviluppo.
- La domanda di aiuto finanziario deve contenere una descrizione dettagliata delle attività concrete di sensibilizzazione e prevenzione previste o del contributo alla lotta al razzismo che il progetto intende dare o in che misura il razzismo è alla base del progetto. Fondamentalmente non sono sostenuti progetti d'integrazione o d'incontro.
- Il progetto deve avere il maggiore impatto possibile, un forte effetto moltiplicatore e conseguire risultati sul lungo periodo.
- L'idea del progetto deve basarsi su un comprovato interesse dei destinatari; non sono sostenuti i progetti prevalentemente orientati all'offerta.
- Le attività politiche e di lobbismo, così come i lavori di ricerca, non possono essere sostenuti. Le pubblicazioni (analogiche o digitali) non sono considerate prioritarie.
- I destinatari del progetto devono essere persone che vanno oltre la cerchia degli organizzatori. Dev'essere prevista la collaborazione con altri partner. Di norma non vengono sostenuti progetti meramente finalizzati all'empowerment.
- Gli aiuti finanziari sono destinati a progetti con una durata limitata nel tempo oppure a fasi pilota. In generale non sono concessi sostegni strutturali a lungo termine.
- Sono sostenuti esclusivamente progetti realizzati in Svizzera e destinati alla popolazione della Svizzera.

Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle seguenti quattro categorie di progetti: [progetti «laboratorio»](#), [progetti prioritari](#), [settimane contro il razzismo](#) e [progetti in ambito scolastico](#). Le schede informative sulle singole categorie forniscono precisazioni su eventuali criteri aggiuntivi applicabili.

Possono presentare una domanda di aiuto finanziario le organizzazioni e le istituzioni private o pubbliche senza scopo di lucro. I progetti dei servizi statali dei Cantoni o Comuni devono orientarsi agli obiettivi e alle misure definiti nel settore di promozione «Protezione dalla discriminazione» dei Programmi d'integrazione cantonali (PIC). I servizi federali possono presentare domande di aiuto finanziario per progetti da svolgere in collaborazione con terzi.

Finanziamento

La concessione degli aiuti finanziari è retta dalla LSu. Conformemente all'articolo 6 lettere c e d LSu, possono essere accordati aiuti finanziari soltanto se il compito non può essere debitamente adempiuto senza l'aiuto finanziario della Confederazione e se si è già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere dal beneficiario e alle altre possibilità di finanziamento.

Il sussidio del SLR si situa di norma tra il 10 e il 50 per cento dei costi complessivi preventivati. Il contributo è da considerarsi come un cofinanziamento e un incentivo e non può essere utilizzato per coprire un disavanzo pregresso. La prestazione propria deve ammontare almeno al 25 per cento del preventivo. Nel calcolo possono essere considerate la partecipazione finanziaria, le prestazioni lavorative, l'infrastruttura messa a disposizione ecc.

Versamento

Le modalità di versamento sono espone in modo dettagliato nella relativa decisione. Il versamento delle rate può essere vincolato all'adempimento di determinate condizioni. Il conteggio finale va inviato al SLR spontaneamente dopo la conclusione del progetto. Eventuali differenze rispetto al preventivo e al piano finanziario presentati devono essere motivate.

In caso di cattiva esecuzione del progetto o di mancato adempimento delle condizioni, il SLR può sospendere il versamento dei contributi. Se, nonostante un sollecito, il progetto non è realizzato correttamente, il SLR può ridurre o chiedere la restituzione degli aiuti finanziari.

Pubbliche relazioni

Su tutti i materiali pubblicati in forma analogica o digitale nel quadro del progetto deve essere menzionato il sostegno ricevuto dalla Confederazione e figurare il logo della Confederazione. Inoltre, a fini appropriati, gli enti promotori possono utilizzare il logo «Per i diritti dell'uomo – contro il razzismo».

Entrambi possono essere scaricati dal sito Internet del SLR.

I progetti sostenuti sono pubblicati nella banca dati online consultabile sul sito Internet del SLR. La descrizione riprende i dati del modulo riassuntivo e i dati di base del progetto.

Obbligo d'informazione

L'obbligo d'informazione vige durante tutta la durata del progetto e anche dopo la sua conclusione. Il SLR deve poter consultare la contabilità del progetto su richiesta. L'obbligo d'informazione vige anche nei confronti di terzi incaricati dal SLR di effettuare valutazioni o controlli.

Modifiche del progetto

Eventuali modifiche durante la realizzazione del progetto, riguardanti in particolare lo scadenzario, l'ente promotore o il finanziamento vanno immediatamente segnalate al SLR. In particolare è necessario comunicare se si prospetta un superamento del preventivo e quali correttivi s'intendono adottare. Il SLR non concede di norma finanziamenti aggiuntivi.

In genere un progetto può essere sussidiato una volta sola. Contributi supplementari vengono concessi soltanto in casi eccezionali e debitamente motivati, per esempio se la durata del progetto è prolungata. Gli enti promotori possono tuttavia presentare nuove domande di aiuto finanziario per altri progetti.

Basi legali

La Confederazione promuove gli sforzi di prevenzione e sensibilizzazione condotti sul lungo termine per combattere in modo duraturo il razzismo. Ogni anno sono a disposizione circa 900 000 franchi (i mezzi effettivamente disponibili per il sostegno a progetti dipendono dal preventivo approvato annualmente dal Parlamento). Un terzo dell'importo è destinato a progetti in ambito scolastico.

Le basi legali su cui si fondano gli aiuti finanziari concessi dal Servizio per la lotta al razzismo (SLR) sono l'[ordinanza del 14 ottobre 2009 sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo](#) (RS 151.21), emanata sulla base dell'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale (CP; RS 311.0) e in applicazione dell'articolo 7 della [Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale](#) (RS 0.104), così come la [legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi](#) (LSu; RS 616.1).

Le presenti direttive si basano in particolare sugli articoli 6 capoverso 4 e sul combinato disposto degli articoli 7 e 2 dell'ordinanza sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo e precisano i requisiti del sostegno finanziario.